

Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021



**TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO**

**SEZIONE TERZA CIVILE**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Massimo De Luca, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta a ruolo al n. 3569/2017 R.G., promossa con atto di citazione del 24.4.2017

da

in

persona del legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentata e difesa dall'Avv.

domicilio eletto presso

il suo studio in

**- parte attrice -**

contro

persona del Procuratore



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

rappresentata e difesa da<sup>1</sup>

con domicilio eletto

presso il suo Studio

persona dei commissari liquidatori

rappresentata e

difesa dagli avvocati

ed elettivamente

domiciliata presso lo studio dell'avvocat

**- parti convenute -**

**OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)**

**Conclusioni di parte attrice:**

*Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:*

**NEL MERITO:**

**- accertare e dichiarare** che il saldo bancario relativo al conto corrente n è la conseguenza di illegittimi prelievi ed addebiti operati dalla banca applicando, tra l'altro: a) l'illecita prassi anatocistica, sin dall'accensione del rapporto stesso ed



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

*anche successivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR del 09/02/2000;*

*b) commissioni di Massimo Scoperto la cui pattuizione ed applicazione è affetta da invalidità; c) spese di chiusura trimestrale non dovute; d) ulteriori commissioni introdotte arbitrariamente dalla banca in difetto di valida pattuizione e, per l'effetto,*

*- accertata e dichiarata la legittimazione passiva di*

**condannare** pertanto la medesima **al pagamento a favore dell'attrice della somma capitale di euro 16.799,22=**, come risulta determinata in esito all'integrazione della CTU in atti, assumendo come riferimento per il computo della prescrizione il saldo ricalcolato, piuttosto che quello bancario, ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, a titolo di restituzione di quanto illegittimamente addebitato nel conto corrente dell'attrice stessa per le causali di cui sopra, oltre ad interessi di legge ex art. 1284 IV co. c.c. dalla domanda a saldo effettivo.

*Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge.*

*Compensi professionali ed anticipazioni totalmente rifiuti, oltre ad accessori come per legge per il presente procedimento, come da nota spese già depositata nel fascicolo telematico.*

**Conclusioni di parte convenuta ISP:**

**"IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE ANCHE DI MERITO**

*Accertare e, per l'effetto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva*

*o, comunque, la mancanza di titolarità in capo alla stessa dei*



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

*diritti relativi ai rapporti per cui è causa, per le ragioni dedotte in atti.*

*Consequentemente, disporsi l'estromissione dal giudizio di*

**IN VIA PRELIMINARE**

*Accertare e dichiarare la ditta*

*decaduta dalla possibilità di contestare ed impugnare l'applicazione di interessi, spese, C.M.S. ed altro con riferimento al contratto di conto corrente per cui è causa.*

*Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del diritto dell'attrice alla ripetizione di somme, a qualsivoglia titolo, relative ad operazioni antecedenti al 16.09.2005, con riferimento al rapporto per cui è causa.*

**NEL MERITO**

*Dichiararsi inammissibili e, comunque, respingersi in quanto infondate in fatto ed in diritto le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti della convenuta alla luce delle argomentazioni ed eccezioni tutte svolte in atti.*

**NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA**

*Accertare e dichiarare l'intervenuto adeguamento da parte di rispetto alla Delibera CICR 09.02.2000 ed accertare l'avvenuta comunicazione di detto adeguamento alla ditta*

C.



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

*Accertare e dichiarare, comunque, legittima la capitalizzazione semestrale, ovvero in via ulteriormente graduata annuale, e conseguentemente rigettarsi le domande tutte formulate dall'attrice, rapportando eventualmente a tali alternative modalità temporali di addebito tutti i conteggi correlati alle domande medesime.*

**IN OGNI CASO**

*Spese ed onorari di lite integralmente rifusi, oltre IVA, C.A.P. e 15% spese generali.”.*

**Conclusioni di parte convenuta**

**“IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO:**

*-accertata la carenza di legittimazione passiva di \_\_\_\_\_ nel presente giudizio per essere il rapporto contrattuale per cui è causa estinto prima della cessione e, conseguentemente, non trasferito alla Cessionaria ai sensi dell'art. 3.1.4 lett. b), ultimo comma, del Contratto di Cessione del 26 giugno 2017, dichiararsi la sua estromissione dal presente giudizio;*

*-dichiararsi, per converso e in forza dei medesimi accordi inter partes, la legittimazione passiva nel presente giudizio di \_\_\_\_\_ in Liquidazione Coatta Amministrativa;*

*-dichiararsi l'improponibilità e l'improcedibilità ai sensi dell'art. 83, comma 3, T.U.B., delle domande tutte di cui all'atto di citazione, per i motivi tutti di cui al punto 2. della narrativa;*



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n. \_\_\_\_\_

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

**NEL MERITO:**

***in via principale:***

*previo accertamento e declaratoria della infondatezza di ogni pretesa dell'attrice;*

*rigettarsi tutte le domande proposte dall'attrice, in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti della narrativa;*

*Spese di lite ed competenze interamente rifuse.*

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione del 24.04.2017 la ditta

- già \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ conveniva in giudizio davanti all'instato Tribunale

l'allora \_\_\_\_\_

S.P.A. chiedendo che venisse accertato e dichiarato che il

saldo bancario del conto corrente n. \_\_\_\_\_ acceso in data 24.07.1996 ed

attualmente estinto, era la conseguenza di illegittimi addebiti operati dalla Banca

a titolo di interessi anatocistici, Commissioni di Massimo Scoperto, spese di

chiusura trimestrale ed ulteriori commissioni, con conseguente condanna della

Banca al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 24.590,65, oltre

accessori.

Con Decreto n. 186 del 25 giugno 2017, il Ministero dell'Economia e delle

Finanze (MEF), su proposta della Banca d'Italia, poneva \_\_\_\_\_ S.P.A.

in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del

Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia - TUB e dell'art. 2 comma



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

1, lettera a), del Decreto Legge n. 99 del 25 giugno 2017 (doc. 2), convertito in Legge 31.07.2017 n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'08.08.2017.

Con provvedimento del 27.07.2017 il Giudice dichiarava l'interruzione del giudizio.

Con ricorso in riassunzione depositato in data 24.10.2017, la  
riassunse il giudizio  
nei confronti di \_\_\_\_\_ n L.C.A. e della cessionaria  
S.P.A., chiedendo l'accoglimento delle medesime domande già svolte nell'atto di citazione introduttivo del giudizio interrotto.

Con comparsa di costituzione e risposta dell'11.01.2018,

S.P.A. si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, l'improcedibilità della domanda svolta nei suoi confronti, per mancato espletamento del procedimento di mediazione obbligatoria previsto in materia di contratti bancari dal D. Lgs. n.28/2010, nonché la decadenza dell'attrice dalla possibilità di contestare l'applicazione, da parte dell'Istituto di credito convenuto, di interessi, commissioni e spese e, infine, l'intervenuta prescrizione del diritto attoreo alla ripetizione dell'indebito. Nel merito Intesa, contestava le domande tutte avanzate dall'attrice, chiedendone il rigetto.

Con comparsa dell'11.07.2018, che veniva qualificata come di intervento volontario in giudizio ex art. 105 c.p.c. anche se in realtà la banca posta in liquidazione coatta amministrativa era stata convenuta in giudizio con l'atto di



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Renert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

riassunzione, si costituiva in L.C.A. confermando integralmente la prospettazione fornita da S.P.A., rivendicando, quindi, la titolarità del rapporto oggetto di causa e chiedendo la dichiarazione di improcedibilità delle domande nei propri confronti.

Esperita senza esito la mediazione, alla luce delle eccezioni preliminari sollevate da S.P.A. e da in L.C.A., il Giudice rinviava la causa all'udienza del 25.10.2018 per la precisazione delle conclusioni, al fine di decidere su tali eccezioni.

A tale udienza le parti precisavano le conclusioni e il G.I. tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di conclusionali e repliche.

Il Giudice decideva la questione preliminare con sentenza n. 231/2019 del 04/02/2019, riconoscendo la legittimazione passiva di Spa.

La causa veniva quindi rimessa sul ruolo istruttorio e venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 cpc.

Le parti depositavano pertanto le rispettive memorie ex art. 183 comma 6 cpc. e all'esito veniva disposta CTU contabile.

Dopo il deposito della CTU all'udienza del 10/09/2020 le parti precisavano le rispettive conclusioni e il G.I. tratteneva la causa in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..





Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

Con ordinanza del 7.12.2020 il G.I. rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, disponendo che la consulente nel termine del 28.2.2021 depositasse un'integrazione alla CTU, effettuando nuovo conteggio che prendesse in considerazione per l'individuazione delle rimesse solutorie e ripristinatorie i saldi banca rettificati anziché le originarie annotazioni contabili della banca, alla luce di quanto deciso da Cass. n. 9141 del 19.5.2020.

Dopo il deposito del supplemento di CTU all'udienza del 15.4.2021 il G.I. tratteneva la causa in decisione immediata, avendo le parti rinunciato al deposito di ulteriori memorie.

2. L'eccezione di decadenza formulata da \_\_\_\_\_ ex art. 1832 c.c. è infondata.

La giurisprudenza anche di legittimità è, infatti, sul punto univoca nel ritenere che *"in tema di contratto di conto corrente bancario, ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità e ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti"*. (così, ex plurimis, Cass. n. 547/2017).

3. Venendo al merito della controversia, quanto all'anatocismo il C.T.U. ha rilevato come: *"il rapporto di conto corrente n. 450479 risulta acceso in data 24.07.1996 e, quindi, antecedentemente rispetto all'entrata in vigore della delibera CICR del 09.02.2000 con cui si è riconosciuta piena legittimità alla capitalizzazione,*



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

*anche trimestrale, degli interessi purchè nel contratto si preveda la medesima periodicità di capitalizzazione sia per gli interessi attivi che per quelli passivi. Nel caso di specie, il contratto de quo (cfr. doc. 3 Citazione e 5 Comparsc prevede all'articolo 7 due diverse periodicità di capitalizzazione: trimestrale per gli interessi debitori ed, al contrario, annuale per gli interessi attivi. Anche nella tabella di sintesi delle condizioni economiche applicabili al rapporto risulta indicata, per i tassi a credito, la capitalizzazione annuale e, per i tassi a debito, la capitalizzazione trimestrale. Successivamente all'entrata in vigore della sopra richiamata delibera CICR, agli atti di causa non risulta intervenuta tra le parti alcuna specifica e valida pattuizione della clausola di capitalizzazione reciproca degli interessi. Il C.T.U., pertanto, in ossequio a quanto previsto nel quesito, nella determinazione delle poste illegittimamente addebitate e nel ricalcolo del saldo finale del conto corrente oggetto di causa, ha escluso la capitalizzazione degli interessi per tutta la durata documentata del rapporto".*

Priva di fondamento è la tesi sostenuta da che la pratica in uso presso gli Istituti di Credito di capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi, costituisca un "uso normativo", e quindi in grado di superare il precetto codicistico di cui all'art. 1283 c.c., che stabilisce che gli interessi producono interessi solo se scaduti da almeno sei mesi e, comunque, a condizione che siano richiesti con domanda giudiziale o con convenzione posteriore alla loro maturazione.

La Suprema Corte, che costantemente negli anni aveva sostenuto la natura normativa della clausola che stabiliva la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori bancari, con la Sentenza Sez. 1, n. 2374 del 16/03/1999 ha



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

capovolto il proprio precedente orientamento, riconoscendo natura negoziale all'uso inerente la riferita clausola. Successivamente, il nuovo orientamento della giurisprudenza di legittimità ha registrato costanti conferme, con l'avallo, infine, anche delle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21095 del 04/11/2004).

In particolare, va chiarito quale debba essere il concetto di uso normativo e uso negoziale. Comune ad entrambe le fattispecie è la ricorrenza di una prassi negoziale nell'attività economica, solo che mentre l'uso normativo è percepito quale una norma giuridica, vincolante anche se non conosciuta, l'uso negoziale è presunto integrare la volontà delle parti. Seppur noto l'orientamento contrario al riguardo, si ritiene che l'uso normativo si distingua dall'uso negoziale per il fatto di essere accompagnato dall'*opinio juris ac necessitatis*, ovvero dalla convinzione dei consociati che seguono la consuetudine di rispettare un precetto giuridico già esistente o che dovrebbe far parte dell'ordinamento: giacché, seguendo la tesi contraria, pare divenire ancora più labile il confine tra uso normativo ed uso negoziale, considerato che, anche in questo secondo caso, i consociati seguono la consuetudine convinti non solo che la stessa rientri nel contenuto negoziale pattuito, ma altresì che lo stesso sia conforme a diritto.

Orbene, “*salvare*” la clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale sulla base del richiamo agli usi operato dall'art. 1283 c.c. significa necessariamente individuare uno specifico uso normativo avente proprio il contenuto della clausola *de qua* ovvero contenuto più ampio, ma tale da poterlo ricomprendere. Nell'epocale svolta giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha, invece, rilevato come la giurisprudenza che fino ad allora si era occupata del tema non aveva “*affermato l'esistenza di una norma consuetudinaria di questa precisa*



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

*portata, essendosi limitata ad affermare, sulla base di un dato di comune esperienza, che l'anatocismo trova generale applicazione nel campo delle relazioni tra istituti di credito e clienti"* (testualmente Cass. n. 2374/1999 in motivazione). Detta verifica avrebbe, invero, condotto ad escludere l'esistenza di un uso normativo dal contenuto esposto prima del 1952, quando entrarono in vigore le norme bancarie uniformi elaborate dall'ABI.

Infine, va rilevato come non pare sussistere nelle fattispecie analoghe a quella in esame neppure quell'elemento soggettivo che si è ritenuto presupposto della consuetudine: ovvero, la convinzione di (entrambi) i consociati di rispettare una clausola contrattuale in quanto giuridicamente imposta dall'ordinamento. E ciò non tanto perché, se imposizione normativa fosse stata, non vi sarebbe stato bisogno di inserirla in tutti i contratti di conto corrente, giacché detta prassi può anche rispondere all'esigenza ormai imposta alle banche di rendere il più possibile trasparente la regolamentazione dei rapporti coi clienti; ma, piuttosto, perché la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è sempre stata inserita automaticamente nei formulari sottoposti ai clienti senza alcuna facoltà di negoziazione: né da parte della banca, né tantomeno da parte del cliente, pare esservi stato mai quell'atteggiamento psicologico tipico di spontanea adesione ad un precetto giuridico che configura *l'opinio juris ac necessitatis*, che *"non è affidabile alla sola costanza e generalità di una prassi, in concreto ineludibile se si vuol porre in essere un certo tipo di rapporti, perché richiesta da uno dei contraenti mediante clausole uniformi e predisposte. Deve essere anche sostanziato dalla convinzione o consapevolezza di attuare un regola (...). E tale convinzione o consapevolezza non deve essere unilaterale, ma costituire opinione comune dei*



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

*contraenti in un determinato settore*" (testualmente in motivazione Cass. n. 12507/1999).

Va, *ad abundantiam*, rilevato come alcun effetto sanante sulla clausola *de qua* possa derivare dal d.lgs. n. 342 del 1999, che aveva stabilito la validità delle pregresse clausole relative alla produzione di interessi con capitalizzazione trimestrale, colpito *in parte qua* da una pronuncia di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 425/2000).

Quanto agli interessi maturati sui saldi attivi, *"In punto interessi attivi, il C.T.U. ha verificato che il tasso di interesse creditore da applicare al rapporto di conto corrente oggetto di indagine è stato convenzionalmente pattuito tra le parti. Nel modulo contrattuale del 24.07.1996 (cfr. doc. 3 Citazione e 5 Comparsa ) , viene indicato un tasso a credito pari allo 0,50%. Il C.T.U., pertanto, in ossequio alle indicazioni metodologiche fornite dall'Ill.mo Sig. Giudice, ha impiegato i tassi creditori convenzionalmente utilizzati dalla Banca ricavati dagli estratti conto scalari, applicando le ritenute fiscali di legge"*.

4. In relazione alla C.M.S. ed alle commissioni nuove successivamente applicate in sostituzione della medesima il CTU ha rilevato che *"la convenzione in punto C.M.S. è priva di indicazioni specifiche sulle modalità di calcolo e, per l'effetto, il C.T.U. ha escluso ogni addebito a tale titolo per tutta la durata documentata del rapporto ...Per quanto riguarda invece le commissioni che, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 2/2009 e dell'introduzione dell'art. 117 bis del T.U.B., sono state applicate in sostituzione della C.M.S., il C.T.U. ha verificato che la Banca ha addebitato "commissioni fuori fido conti affidati", "commissioni*



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

*servizio affidamento” e “commissione istruttoria veloce”. In ossequio a quanto disposto dal G.I., non avendo rinvenuto alcuna pattuizione contrattuale delle stesse, il C.T.U. ha depurato il rapporto dagli addebiti a tale titolo”.*

Questo giudice condivide quanto rilevato dal CTU, considerato che il contratto di conto corrente stabilisce soltanto che detta commissione sia dovuta nella misura dello 0,625% e nulla più, risultando totalmente assente qualunque previsione circa i criteri che ne disciplinano il conteggio, nonché qualsiasi indicazione circa la periodicità della relativa liquidazione.

Del tutto incerto risulta, in particolare, se si tratti di commissione che debba applicarsi sull'accordato - vale a dire sull'ammontare del fido a prescindere dal relativo utilizzo (coerentemente con la definizione che ne dà Banca d'Italia, secondo cui la commissione in parola avrebbe la funzione, meritevole di tutela, di remunerare la banca a fronte dell'onere di tenere a disposizione del cliente una determinata somma nell'ambito di un contratto di affidamento, a prescindere dall'effettivo utilizzo) – oppure, come poi è di fatto avvenuto, sulle somme effettivamente utilizzate. In questa seconda ipotesi, risulta analogamente incerto se la commissione debba applicarsi ai soli massimi utilizzi nei limiti del fido accordato, ovvero se operi anche per i massimi utilizzi "in sconfinò", vale a dire oltre la soglia dell'affidamento stesso. Nell'ipotesi in questione, non risulta inoltre determinato, né aliunde determinabile, il periodo da assumere come riferimento per il calcolo della CMS: vale a dire l'arco temporale (mese, trimestre, anno, altro) da prendere in considerazione ai fini della determinazione del massimo utilizzo su cui calcolare la commissione dovuta, né se sia sufficiente, per l'applicazione della commissione stessa, un utilizzo "istantaneo", ovvero se esso debba protrarsi per



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

un certo periodo. Incerta sarebbe, in aggiunta, l'effettiva misura della commissione, in quanto essa è bensì indicata in percentuale, ma il contratto non dice se tale percentuale debba calcolarsi su base annuale, trimestrale, mensile o altro.

Quanto alle “commissioni sostitutive di CMS” introdotte unilateralmente dalla banca, non se ne rinviene agli atti alcuna valida pattuizione scritta, con conseguente illegittimità della loro applicazione.

Quanto alle spese fisse di chiusura periodica, infine, *“il C.T.U. evidenzia di aver rilevato l'addebito di spese fisse di chiusura, commissioni di liquidazione, spese forfettarie annue e spese forfettarie fisse trimestrali. La sottoscritta ha appurato che nel contratto del 24.07.1996 risultano convenute spese di tenuta conto per £ 20.000 (Euro 10,33) e, per l'effetto, ha escluso tali spese per i primi tre trimestri di ciascun anno ed ha addebitato l'importo convenuto di Euro 10,33 nel solo IV trimestre di ciascun anno”*.

Con riferimento a dette spese ritiene questo giudice, da un lato, che la relativa pattuizione sia talmente generica da risultare nulla per indeterminatezza ex art. 1418 e 1346 c.c. (vedasi doc. 3 alla voce “spese di tenuta conto”), dall'altro, che le commissioni in parola non abbiano comunque alcuna giustificazione causale meritevole di tutela e risultino pertanto, anche da questo punto di vista, affette da nullità. Risulta, infatti, che le ripetitive chiusure periodiche, generatrici di siffatte commissioni, fossero esclusivamente funzionali all'attuazione dell'illegittima prassi anatocistica.



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

Il saldo finale ricalcolato alla data del 28.02.2015 dal CTU risulta pari ad Euro + 24.402,50, come di seguito riepilogato:

Saldo bancario al 28.02.2015 € -10.142,05

Saldo ricalcolato al 28.02.2015 € 24.402,50

Totale maggiori oneri addebitati € 34.544,55

di cui

per minori interessi passivi € 21.181,12

per minori C.M.S. € 8.590,79

per minori Commissioni sostitutive C.M.S. € 1.532,09

per minori spese fisse di chiusura € 1.508,14

per maggiori interessi attivi € 1.732,40.

5. Come evidenziato anche dalla C.T.U. il diritto restitutorio fatto valere dalla , si è in parte prescritto.

Il C.T.U. ha appurato che il conto corrente risultava affidato sin dall'origine e pertanto, ha provveduto ad esaminare, attraverso l'analisi degli estratti conto cronologici, tutte le rimesse effettuate giorno per giorno dalla correntista e ciò al fine di distinguere quelle di natura solutoria e quelle di natura ripristinatoria.

La distinzione fra le operazioni aventi funzione di effettivo pagamento del debito e quelle aventi una natura ripristinatoria del credito concesso, origina nella giurisprudenza in tema di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente





Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

bancario (v. Cass. n. 5413/82, 245881/05, n. 23107/07): *“i versamenti in conto corrente bancario hanno natura di pagamenti e sono, quindi, revocabili a norma dell’art. 67, 2° comma, l. fall. soltanto nell’ipotesi di conto ‘scoperto’ (quando cioè la banca abbia anticipato somme oltre i limiti del fido), mentre nell’ipotesi di conto corrente munito di provvista costituita da un’apertura di credito (c.d. conto ‘passivo’) non è configurabile, durante lo svolgimento del conto, un credito esigibile della banca verso il correntista e i versamenti, consistendo in semplici operazioni contabili di accredito dirette a ripristinare la provvista, non hanno funzione solutoria e non sono, perciò, suscettibili di revocatoria, eccettuati i casi di specifica imputazione a titolo di pagamento e quelli in cui la banca abbia anticipatamente chiuso il conto in pareggio recuperando in proprio favore, con prelievo dalla provvista del correntista, una somma pari al fido utilizzato da quest’ultimo”* (Cass., sez. I, 18 ottobre 1982, n. 5413).

Tale distinzione è stata ripresa nella fondamentale sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 2 dicembre 2010, n. 24418.

Le Sezioni Unite hanno posto in luce il fatto che il correntista, allorché effettua un versamento nei limiti dell’affidamento concessogli, non esegue un pagamento in senso giuridico, ma si limita a ripristinare la disponibilità della linea: in tal caso il versamento ha natura ripristinatoria. Esso rileva ai fini del ricalcolo complessivo del rapporto *inter partes*, che può alla fine generare un saldo a credito del cliente. Tale credito è soggetto a prescrizione decennale decorrente dal momento in cui si estingue il rapporto di conto corrente stesso.



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

Diverso è il caso in cui il versamento venga eseguito senza affidamento o oltre i limiti concessi, poiché qui il correntista – proseguono le Sezioni Unite - esegue un pagamento effettivo a beneficio della banca, con una rimessa di natura solutoria. Se tale pagamento è indebito (in quanto basato su clausola contrattuale nulla) il diritto alla ripetizione a favore del *solvens*, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., si prescrive in dieci anni a decorrere da ciascun singolo versamento avente natura solutoria.

Per l'individuazione dei pagamenti indebiti e del relativo *dies a quo* di prescrizione, dirimente risulta, dunque, l'accertamento della natura "solutoria" delle rimesse intervenute nel conto, le quali sono strettamente connesse al saldo scoperto, passivo in assenza di fido, sconfinato in presenza di fido.

Una acesa diatriba è insorta, sia in dottrina che giurisprudenza, sul saldo da impiegare nelle operazioni che presiedono l'individuazione delle rimesse solutorie: saldo banca o il saldo opportunamente depurato dalle competenze illegittime.

A favore del saldo banca si sono pronunciati, ad esempio, sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Torino: *"... va ancora rilevato che il saldo iniziale (al 8/1/2000) dal quale effettuare il ricalcolo del conto va individuato, come sostenuto dall'appellante, nel saldo esposto dalla banca e non già nel saldo rettificato con espunzione di tutti gli addebiti illegittimi intervenuti nel periodo prescritto; assumere, infatti, quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi, e relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta l'intangibilità delle somme versate, ancorché*



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

*illegittimamente, in tale periodo*” (sentenza n. 205 del 26 gennaio 2017 della C.d.A).

Sulla stessa linea la recente sentenza del Tribunale di Padova 24 febbraio 2021, n. 318: *“...va osservato che l'ipotesi ricostruttiva prospettata dall'attrice, volta a utilizzare un saldo depurato dalle competenze illegittime nella verifica in ordine al carattere solutorio o ripristinatorio delle singole rimesse, comporta una riscrittura a posteriori del conto corrente depurato delle poste illegittime e si risolve, pertanto, in una modifica del dato storico fattuale rappresentato dalle registrazioni così come scritte dalla banca nel tempo. Operando in tal modo si verrebbe a creare una realtà apparente ed artificiale - corrispondente a come il conto avrebbe dovuto essere senza le annotazioni illegittime - che tuttavia mai è esistita; e si eluderebbe la funzione dell'eccezione di prescrizione, atteso che se si procedesse alla preventiva depurazione del conto dalle competenze illegittimamente applicate dalla banca, e solo successivamente si procedesse alla verifica del carattere delle singole rimesse, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e quindi non opererebbe mai la prescrizione”*.

A favore del saldo rettificato si sono pronunciate la Corte d'Appello di Bologna *“... il primo giudice ha correttamente disposto le indagini peritali che hanno condotto ad acclarare il credito del correntista, escludendo gli interessi ultralegali che risultavano pattuiti facendo ricorso all'uso su piazza. Peraltro, va anche considerato che la natura solutoria o ripristinatoria di una rimessa non può essere valutata ex ante, ma solo dopo aver ricalcolato i saldi, epurandoli dalle poste non dovute e che ripristinando le posizioni di credito/debito potrebbero portare a ritenere ripristinatoria una rimessa che era stata trattata dalla Banca come*

Firmato Da: DE LUCA MASSIMO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: b73789



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

*solutoria, come nel caso in cui il correntista risultava extra fido, solo perché gli erano state addebitate competenze ed interessi non dovuti. Da ciò consegue che solo ex post, ovvero dopo la ricostruzione dell'intero rapporto di dare/avere ad opera del CTU, sarà possibile valutare se alcune rimesse, indicate come solutorie dalla Banca, lo siano state in concreto, e per esse, considerare il periodo di prescrizione decorrente dall'annotazione, invece che dalla chiusura del conto.” (sentenza n. 2920 del 26 novembre 2018) e la Corte d'Appello di Milano: “la scelta del saldo – cruciale, per il notevole divario che induce nelle risultanze del ricalcolo, con ragguardevoli riflessi economici – da impiegare nelle operazioni che presiedono l'individuazione delle rimesse solutorie, deve ricadere nel criterio del saldo opportunamente “rettificato” (che tenga cioè conto delle pretese annotate dalla Banca in conto, legittime e/o illegittime, via via coperte da rimesse solutorie intervenute nel periodo prescritto) e non nel criterio del saldo da estratto conto (o “saldo banca”) ... al di fuori dell'ammontare corrispondente al capitale liquido ed esigibile (e delle pertinenze ad esso riferite e pretese), la rimessa non assume una natura solutoria: ogni altro spostamento che risultasse dal sistema di contabilizzazione adottato dalla Banca, risulterebbe solo apparente, privo di efficacia traslativa, ossia dovrebbe riguardarsi come un mero deposito effettuato dal cliente sul proprio conto ed a proprio favore [sicché anche le rimesse su conto con saldo positivo non possono essere ritenute solutorie, ndr] ... tanto premesso, risulta allora evidente che, per compiere tale accertamento, non ci si possa affidare alla contabilità della Banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso soltanto apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate, perché, in ipotesi,*



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

*contrarie a norme imperative e inderogabili. È invece doveroso prima effettuare una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la Banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente; soltanto dopo potrà stabilirsi, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla Banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido). In estrema sintesi, per il calcolo delle rimesse solutorie è necessario adottare il criterio del saldo rettificato, al fine di non confondere rimesse "apparentemente solutorie" con rimesse "effettivamente solutorie" (sentenza n. 176 del 20.1.2020).*

6. In questo contesto si inserisce l'ordinanza n. 9141/2020 della Corte di Cassazione (poi seguita dall'ordinanza n. 3858/2021), che ha ritenuto che, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorra, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento.

Secondo la Suprema Corte: *"Proprio per sterilizzare l'effetto della capitalizzazione, la Corte d'Appello ha correttamente recepito il percorso ricostruttivo del CTU, il quale, dopo aver eliminato gli addebiti indebiti, ha*



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

*ricalcolato separatamente sia gli interessi intrafido che quelli extrafido, ricinguendoli "al saldo capitale alla chiusura del conto o alla prima rimessa dopo la scadenza dell'affidamento. La Banca ricorrente ritiene erroneamente che, per ottenere l'effetto della irripetibilità del pagamento indebito rispetto al quale è maturata la prescrizione, nel procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente ed alla individuazione delle rimesse solutorie, si debbano mantenere le indebite annotazioni effettuate dallo stesso istituto di credito. E', invece, evidente che per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione. Inoltre, del tutto infondata è l'affermazione dell'istituto di credito - formulata in termini puramente astratti - secondo cui gli interessi intrafido sarebbero esigibili "alle scadenze pattuite (nella specie trimestralmente)" e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi pattuiti come corrispettivo dell'utilizzazione del finanziamento. Non vi è dubbio che il debito per interessi, quale accessorio, debba seguire il regime del debito principale, salvo una diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in*



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

*radice il meccanismo dell'anatocismo. Nel caso di specie, in difetto anche della mera allegazione da parte della banca dell'esistenza di una tale pattuizione, la Corte d'Appello ha correttamente individuato le rimesse solutorie eliminando dal conto corrente gli addebiti per la porzione di interessi maturati sul capitale intrafido".*

Questo giudice ritiene di aderire all'orientamento fatto proprio da ultimo dai giudici di legittimità.

Il procedimento di ricalcolo riferito al saldo banca risulterebbe, infatti, del tutto coincidente con quello riferito al saldo rettificato, se fosse compiutamente rispettato l'art. 1194 c.c., rapportando la dimensione solutoria della rimessa al capitale e competenze liquidi ed esigibili; ma solo scomponendo tale saldo, si ha evidenza del credito in essere (saldo rettificato) e si può circoscrivere la natura di pagamento alla quota di rimessa attinente gli interessi del credito oltre il fido, determinando di converso la residua quota rivolta a estinguere il credito oltre il fido e ricostituire il margine entro il fido.

Con il solo fatto che le pretese illegittime intervengono in extra fido, marcato dal saldo banca, gli istituti di credito pretendono di riconoscere ad esse una natura solutoria, eludendo i presupposti del pagamento e prevaricando i criteri legali di imputazione dell'art. 1194 c.c. che, nelle pronunce della Suprema Corte, vengono posti a presidio da forme indirette e celate di anatocismo, che realizzano, prima ancora che il capitale venga a scadenza, con l'immediato pagamento degli interessi entro il fido, lo stesso effetto della capitalizzazione degli interessi.



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

Per l'individuazione delle rimesse aventi una funzione di pagamento non ci si può affidare alla contabilità della banca e alle sue periodiche risultanze finali, in quanto queste sono spesso solo apparenti e virtuali, controvertendosi innanzi tutto sulla validità di clausole contrattuali e di prassi contabili applicate anche se contrarie a norme imperative e inderogabili (ad es. in tema di tassi di interessi, di anatocismo, di C.M.S., di decorrenza delle valute).

Occorre prima disporre una ricostruzione contabile del conto corrente bancario, depurandolo dalle conseguenze contabili di clausole e prassi nulle e inefficaci, con le quali la banca ha appesantito indebitamente il passivo e/o lo scoperto di conto corrente del cliente e solo dopo si può stabilire, in relazione al limite dell'affidamento accordato dalla banca, se i singoli versamenti eseguiti abbiano avuto una reale ed effettiva natura solutoria (in presenza di uno scoperto ultrafido) ovvero ripristinatoria (in presenza di un passivo intrafido).

Sostenere che assumere quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione, significa capovolgere l'ordine delle questioni facendo discendere la natura solutoria della rimessa dalla presenza dell'indebito: la rimessa diverrebbe pagamento per le annotazioni stesse che hanno fatto lievitare il saldo in extra fido e verrebbe impiegata prioritariamente in pagamento delle annotazioni stesse, a prescindere che le pretese avanzate, pur anche illegittime, siano riferite al credito oltre il fido o entro il fido.

Facendo riferimento al saldo banca, che può includere un insieme di poste illegittime – dagli interessi anatocistici, agli interessi ultralegali e usurari, alle





Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

CMS trimestrali capitalizzate, alle valute fittizie – si ascrive la natura e la misura solutoria della rimessa all'ammontare del margine oltre il fido e, da tale assunto, si fa discendere l'incondizionato pagamento delle pretese avanzate dalla banca con le annotazioni in conto. Risultano in tal modo pregiudicati i principi giuridici posti a presidio dei rapporti negoziali sottostanti, introducendo surrettiziamente pagamenti di crediti che liquidi ed esigibili non sono.

Nel contratto di affidamento viene posto a disposizione un capitale di credito che, sino a scadenza, revoca o modifica, rimane immutato. L'apertura di credito non si erode con le continue annotazioni a debito degli interessi, legittimi o illegittimi che questi ultimi siano, le annotazioni non modificano il credito utilizzato.

Al contrario, adottando un sistema di registrazione che fonde nel conto corrente annotazioni di diversa natura, la banca capitalizza alla fine di ciascun trimestre tutti gli interessi maturati, gonfiando il saldo e mandandolo in extra fido, ma ciò non produce modifiche giuridiche nell'ammontare del credito utilizzato, né nell'ammontare del credito esigibile, né tanto meno nella esigibilità della pretesa avanzata.

Parallelamente la capitalizzazione a fine trimestre di interessi ed oneri illegittimi determina un'impropria riduzione del credito disponibile o un improprio aumento del credito concesso in extra fido, ma non modifica la natura del saldo legale; determina invece un saldo alterato, al quale si vorrebbe vincolare la funzione solutoria o ripristinatoria della successiva rimessa; tanto maggiori sono le annotazioni illegittime incluse nel saldo, tanto più ampio risulterà il margine solutorio della rimessa.



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

Una lievitazione del saldo banca, connessa alla presenza di interessi ed oneri illegittimamente addebitati determina una “indebita” alterazione del credito vantato dalla banca e, di riflesso, una “falsa” rappresentazione della posizione entro il fido o extra fido. Una indebita registrazione non può modificare la natura legale del saldo, né si può ritenere che, decorso il decennio, tale saldo possa legittimamente mutare la natura delle rimesse.

I diritti di credito e debito non devono nascere dalle annotazioni della banca ma dai rapporti giuridici sottostanti.

Tale principio è stato riaffermato anche dalla recentissima ordinanza n. 3858/2021 dei giudici di legittimità, che ha statuito: *“Va osservato che, ad avviso di questo Collegio, non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. L'annotazione nel conto non è altro che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorché il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile. D'altra parte, che la rettifica del conto non sia altro che una conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui sin fonda la stessa annotazione sul conto emerge con evidenza dal seguente passaggio della citata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 24418/2010 (richiamato anche dalla ricorrente incidentale a pag. 13), che non ha inteso affermare nulla di diverso:“... il correntista potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica del*



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

*conto in suo favore delle risultanze del conto stesso...". E' evidente quindi che ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, essendo l'azione di nullità imprescrittibile a norma dell'art. 1422 cod. civ., l'operazione di rettifica sul conto non può essere sottoposta ad un termine predefinito, essendo legata inscindibilmente all'esito ed agli effetti dell'azione di nullità proposta, con la conseguenza che la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto. Tale conclusione è anche conforme con quanto affermato dalla Consulta, nella sentenza n. 78 del 2012, quando è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 61 L. 26.2.2011 n. 10 (di conv. del D.L. 29.12.2010 n. 225). In particolare, la Corte Costituzionale, al punto 12, nell'interrogarsi sul significato della norma censurata che, con riguardo alle operazioni bancarie in conto corrente, aveva individuato, con effetto retroattivo, il dies a quo della prescrizione nella data di annotazione in conto dei diritti nascenti dall'annotazione stessa, ha così osservato: "In proposito, si deve osservare che non è esatto (come pure è stato sostenuto) che con tale espressione si dovrebbero intendere i diritti di contestazione, sul piano cartolare, e dunque di rettifica o eliminazione delle annotazioni conseguenti ad atti o negozi accertati come nulli, ovvero basati su errori di calcolo. Se così fosse, la norma sarebbe inutile, perché il correntista può sempre agire per far dichiarare la nullità - con azione imprescrittibile (art. 1422 cod. civ.) - del titolo su cui l'annotazione illegittima si basa, e, di conseguenza, per ottenere la rettifica in suo favore delle risultanze del conto...".*



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

In definitiva la Suprema Corte, statuendo, con le ordinanze n. 9141/2020 e n. 3858/2021, che i versamenti su conto corrente sono extra fido solo se tali risultano dopo le rettifiche imposte dalle norme di diritto, riafferma l'antico principio che la "realtà giuridica" deve prevalere sulla "realtà storica", generata in questo caso da illegittime annotazioni bancarie, seguendo il metodo praticato negli ordinamenti giuridici della "*fictio iuris*", per cui l'unica realtà è quella riconosciuta dalla legge.

7. Nel caso in esame il CTU al fine di distinguere le rimesse di natura solutoria da quelle di natura ripristinatoria ha analizzato sia i numeri contabilizzati dalla Banca che i numeri dei saldi rettificati, con il seguente risultato: *"Il totale dei maggiori oneri addebitati dalla banca, tenuto conto della prescrizione **sulla base dei cd. Saldi Banca**, ammonta ad Euro 13.280,19. Il saldo del conto corrente n. 450479 oggetto di indagine ricalcolato alla data del 28.02.2015, tenuto conto della prescrizione **sulla base dei cd. Saldi Banca**, avrebbe dovuto essere pari ad Euro + 3.138,14. Il totale dei maggiori oneri addebitati dalla banca, tenuto conto della prescrizione **sulla base dei cd. Saldi rettificati**, ammonta ad Euro 16.799,22. Il saldo del conto corrente n. 450479 oggetto di indagine ricalcolato alla data del 28.02.2015, tenuto conto della prescrizione **sulla base dei cd. Saldi rettificati**, avrebbe dovuto essere pari ad Euro + 6.657,17"* (v. pag. 8 del supplemento di CTU).

Parte attrice sostiene che il saldo finale del rapporto di conto corrente affidato, di cui ha chiesto il ricalcolo, contrariamente alle risultanze documentali si sarebbe chiuso "a zero" e non a - 10.142,05 euro, invocando a sostegno del



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

proprio assunto le affermazioni di \_\_\_\_\_ L.C.A. la quale, nella comparsa di costituzione e risposta avrebbe riconosciuto che il rapporto si era chiuso a saldo zero.

La prospettazione attorea non è condivisibile.

Parte attrice, infatti, confonde l'effettivo saldo finale del rapporto di conto corrente che si è chiuso con un passivo di oltre € 10.000, come risultante dalle scritture di \_\_\_\_\_ e la considerazione che di tale posta ha fatto la società, che, ai fini del passaggio del proprio patrimonio, così come definito nell'accordo di cessione a \_\_\_\_\_ na ritenuto di non includerla nelle passività trasferite alla cessionaria.

Tale valutazione, che riguarda esclusivamente i rapporti interni tra cedente e cessionario, non ha alcun rilievo nei rapporti con l'attrice.

Alla luce di quanto esposto la Banca deve, dunque, essere condannata a restituire all'attrice la somma di € 6.657,17, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

La pretesa attorea di vedersi riconosciuti gli interessi di mora di cui all'art. 2 del D.Lgs. 231/2002 è infondata.

Come è noto, infatti, la predetta norma si applica esclusivamente ai contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002. Trattandosi, nel caso di specie, di contratto sottoscritto nel 1996, ne consegue, in ogni caso, l'inapplicabilità di tale disposto normativo.



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

Quanto alle spese di lite ritiene questo giudice che le medesime vadano poste a carico di \_\_\_\_\_ rimasta soccombente nella gran parte delle questioni oggetto di giudizio.

Anche le spese di CTU vanno poste a carico della Banca.

8. Le domande avanzate dall'attrice nei confronti di \_\_\_\_\_ sono improcedibili.

Nel corso della trattazione del giudizio, con decreto n. 186 del 25.06.2017, facente seguito al D.L. 25.06.2017 n. 99, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha disposto, su proposta della Banca d'Italia, la sottoposizione di \_\_\_\_\_ a liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 80, comma 1, del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Ai sensi dell'art. 83 TUB (D.lgs 385/1993) "dalla data di insediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'art. 85 e comunque dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa ... contro la banca non può essere promossa né proseguita alcuna azione"

Infatti, a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una società si determina, per un verso, la perdita della capacità (anche) processuale degli organi societari, e, per altro verso, la temporanea improcedibilità, fino alla conclusione della fase amministrativa di accertamento dello stato passivo davanti agli organi della procedura ai sensi degli artt. 201 e ss.



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

l.f., della domanda azionata in sede di cognizione ordinaria, rilevabile anche d'ufficio.

Ne consegue che qualsiasi credito nei confronti di un'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa dev'essere fatto valere in sede concorsuale, nell'ambito del procedimento di verifica affidato al commissario liquidatore, mentre il giudice può conoscerne in sede ordinaria solo in un momento successivo, sulle opposizioni od impugnazioni dello stato passivo formato in detta sede. Si determina così una situazione di improponibilità, o, se proposta, di improseguibilità della domanda, che concerne sia le domande di condanna che quelle di mero accertamento del credito, sicché la domanda formulata in sede di cognizione ordinaria diventa improcedibile in virtù di norme inderogabilmente poste a tutela del principio della par condicio creditorum (per tutte, Cass. n. 7037/2017).

La domanda nei confronti di \_\_\_\_\_ in L.C.A. deve, pertanto, essere dichiarata improcedibile, con compensazione delle spese tra le parti.

**P. Q. M.**

Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così decide:

- 1) Dichiarare improcedibili le domande proposte dall'attrice nei confronti di \_\_\_\_\_ in L.C.A..
- 2) Condanna \_\_\_\_\_ corrispondere all'attrice la somma di € 6.657,17, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.



Sentenza n. 809/2021 pubbl. il 04/05/2021

RG n.

Repert. n. 1685/2021 del 04/05/2021

- 3) Condanna \_\_\_\_\_ rifondere all'attrice le spese legali che si liquidano in € 4.835,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, nonché a rifondere all'attrice le spese di Ctp liquidate in € 1.718,08.
- 4) Pone a carico \_\_\_\_\_ spese di CTU già liquidate.

Treviso, 03/05/2021

Il Giudice

dott. Massimo De Luca

